(N. 1716)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 18 maggio 1951 (V. Stampato N. 1930)

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1951

Adeguamento del soprassoldo concesso agli ufficiali ed ai sottufficiali dei reggimenti alpini e di artiglieria da montagna dal regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1644.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il soprassoldo mensile previsto per gli ufficiali ed i sottufficiali dei reggimenti alpini e di artiglieria da montagna dal regio decretolegge 4 settembre 1925, n. 1644, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, è fissato, con decorrenza dal 1º luglio 1950, nelle seguenti misure:

ufficiali di qualunque grado . . L. 2500 marescialli dei tre gradi ed aiutanti di battaglia » 1250

sergenti e sergenti maggiori . . »

750

fesa per lo stesso esercizio finanziario. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti va-

Art. 2.

precedente articolo 1, sarà provveduto, nello esercizio finanziario 1950-51, mediante una

corrispondente riduzione del fondo a disposi-

zione inscritto al capitolo 265 dello stato di

previsione della spesa del Ministero della di-

Alla copertura del maggior onere annuo di lire 26.400.000, derivante dall'applicazione del

riazioni al bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati GRONCHI.